

STATUTO SOCIALE “RADIO CLUB CITTA’ DI TREVISO”

TITOLO I°

Disposizioni generali

TITOLO II°

Finalità dell'organizzazione

TITOLO III°

I Volontari

TITOLO IV°

GLI Organi Sociali

CAPO 1° - L'assemblea generale dei Volontari

CAPO 2° - Il Consiglio Direttivo

CAPO 3° - Il Collegio dei Probiviri

TITOLO V°

Le Risorse Economiche

TITOLO VI°

Il Bilancio

TITOLO VII°

Le Convenzioni

TITOLO VIII°

Dipendenti e Collaboratori

TITOLO IX°

La Responsabilità

TITOLO X°

Devoluzione del Patrimonio

TITOLO XI°

Disposizioni Finali

TITOLO I° (Disposizioni generali)

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: RADIO CLUB "CITTA' DI TREVISO", ODV, in seguito denominata R.C.C.T.
2. L'Organizzazione ha sede in Via Castello D'Amore n° 4, nel Comune di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 (Statuto)

1. Il R.C.C.T. è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Regolamento Interno che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo, disciplina in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi alla organizzazione ed alle attività del R.C.C.T.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto ed il Regolamento Interno, vincolano alla loro osservanza, gli aderenti all'associazione.
2. Essi costituiscono le regole fondamentali di comportamento nell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II° (Finalità dell'Organizzazione)

Art. 5 (Finalità generali)

1. Il R.C.C.T. persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale.
2. Il R.C.C.T. è apolitico ed apartitico, senza fini di lucro.

Art. 6 (Finalità nel settore della protezione civile)

1. Le specifiche finalità del R.C.C.T. sono:
 - a- Costituire una maglia di trasmissioni radio in caso di calamità od emergenza;
 - b- Intervenire in caso di calamità o di emergenze per svolgere attività ausiliaria di Protezione Civile e tecnico-logistica e costituire una maglia di trasmissioni radio d emergenza;
 - c- Promuovere, organizzare e partecipare a simulazioni ed esercitazioni di emergenza allo scopo di addestrare i Volontari aderenti;

- d- Svolgere assistenza in ausilio ad attività sportive e agonistiche, sociali, culturali, etc..;
- e- Svolgere attività di prevenzione, promuovendo ed organizzando corsi di informazione sull'uso delle radio e sul primo soccorso, per la popolazione e presso le scuole.

Art. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. Il R.C.C.T. opera nel territorio della regione Veneto e su richiesta delle autorità competenti, nel territorio nazionale ed internazionale.

TITOLO III°

(I Volontari)

Art. 8

(Ammissione)

1. Possono aderire al R.C.C.T. tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
2. I requisiti richiesti per essere ammessi al R.C.C.T. sono i seguenti:
 - a- Aver raggiunto il diciottesimo anno di età.
 - b- Possono essere ammessi eventuali minori che abbiano compiuto il quattordicesimo (14) anno di età, previa presentazione della apposita Domanda di Adesione, corredata della firma autenticata di entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà. Ai Soci Volontari minori di anni 18 (diciotto) è consentito svolgere le attività istituzionali del R.C.C.T., nei limiti specifici stabiliti nel prospetto contenuto nella Domanda di Adesione all'Organizzazione e dal Regolamento Interno per le relative età e solo su disposizioni dirette del Presidente o Suo diretto Incaricato con delega scritta e firmata. I Soci minori svolgono la loro attività nell'ambito dell'Organizzazione sotto la responsabilità civile e penale del Presidente o Suo diretto incaricato con delega scritta e firmata. I Soci minori svolgono la loro attività nell'ambito dell'Organizzazione sotto la responsabilità civile e penale dei propri genitori, quando quest'ultimi sono anch'Essi presenti alla medesima attività in veste di Volontari Soci;
 - c- Frequentare appena possibile, un corso teorico-pratico organizzato dal R.C.C.T.;
3. L'ammissione al R.C.C.T. è deliberata su domanda scritta del richiedente, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, con il versamento di una quota annua di iscrizione, stabilita nel Regolamento Interno.
4. I Volontari del R.C.C.T. sono forniti di un particolare segno distintivo e di una tessera di riconoscimento obbligatoria.
5. Sono considerati Volontari del R.C.C.T. tutti coloro che risultano iscritti nel Registro dei soci volontari dell'Organizzazione.
6. Il Consiglio Direttivo annualmente provvede alla revisione degli elenchi dei Volontari effettivi, inviandone copia al Comune nel quale ha sede l'Organizzazione ed alla Prefettura.

Art. 9

(Diritti e Doveri)

1. I Volontari del R.C.C.T. hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione.
2. Essi hanno il diritto ad essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali
3. I Volontari aderenti all'Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dal Regolamento Interno del R.C.C.T.
4. I Volontari del R.C.C.T. devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro diretto o indiretto.

5. Il comportamento verso gli altri Volontari ed all'esterno dell'Organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, ecc.
6. Denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
7. Il volontario deve rispettare il seguente statuto e il regolamento interno dell'associazione.

Art. 10 (Compiti)

1. I compiti dei Volontari sono:
 - a- Svolgere attività di trasmissioni radio ed attività tecnico-logistiche correlate al primo soccorso ed alle finalità dell'Organizzazione;
 - b- Intervenire in caso di calamità ed emergenza;
 - c- Svolgere attività ausiliarie di assistenza alla popolazione;
 - d- Collaborare alle varie attività ed iniziative del R.C.C.T.

Art. 11 (Condotta non conforme)

1. I Volontari del R.C.C.T. che tengono una condotta non conforme agli impegni del presente Statuto e al regolamento interno dell'associazione, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a- Richiamo verbale;
 - b- Ammonizione scritta;
 - c- Sospensione temporanea;
 - d- Espulsione;
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con voto segreto. Il socio volontario sanzionato può richiedere l'appello al Collegio dei Probiviri e comunque successivamente al giudice ordinario.

Art. 12 (Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di Volontario del R.C.C.T. si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il volontario può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta; previa restituzione dei materiali ricevuti, comprese le tessere di riconoscimento ed i relativi distintivi.
3. La qualifica di Volontario del R.C.C.T. si perde per qualifica indegna alle attività di volontariato e non conformi al regolamento interno. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato. L'associato può ricorrere alle autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dalla notifica

TITOLO IV° (Gli organi Sociali)

Art. 13 (Indicazione degli organi)

1. Sono organi del R.C.C.T.:
 - a- L'Assemblea generale dei Volontari;
 - b- Il Consiglio Direttivo;
 - c- Il Collegio dei Probiviri;
 - d- Il Presidente;
 - e- Il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

Capo 1° - L'Assemblea generale dei Volontari

Art. 14

(Composizione e Convocazione)

1. L'Assemblea generale dei Volontari è composta da tutti i Volontari del R.C.C.T. ed è l'organo deliberante, è l'organo sovrano.
2. L'Assemblea generale dei Volontari è presieduta dal Presidente del R.C.C.T.; in sua assenza dal Vice-presidente o persona nominata.
3. L'Assemblea generale dei Volontari è convocata almeno una volta l'anno mediante via telematica o telefonica da inviare almeno quindici (15) giorni prima contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato in sede.
6. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria:
 - a- Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'organizzazione,
 - b- Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15

(Compiti dell'Assemblea generale)

1. I compiti dell'assemblea sono:
 - a- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b- Approva il bilancio;
 - c- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d- Delibera sull'esclusione degli associati;
 - e- Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
 - f- Approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - g- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 16

(Votazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria)

1. L'Assemblea generale dei soci volontari convocata in via ordinaria delibera a maggioranza del 50% + 1 degli associati.
2. L'assemblea dei soci volontari convocata in via straordinaria delibera a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
3. Le votazioni delle cariche sociali sono espressione dei voti ottenuti dai singoli candidati.
4. Le modalità per le candidature alle cariche sociali e la procedura alle votazioni sono stabilite dal regolamento interno.
5. I voti sono palesi salvo quelli riguardanti persone.

Capo 2° (Il Consiglio Direttivo)

Art. 17 (Elezione)

1. Il Consiglio Direttivo è eletto, dall'Assemblea generale dei soci volontari in convocazione ordinaria, tra i soci volontari candidati.
2. Sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, o prima possibile se revocato, il Presidente attua le disposizioni previste del regolamento interno per le candidature e le elezioni delle cariche sociali.

Art. 18 (Composizione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri con i seguenti incarichi:
 - a) Presidente dell'organizzazione;
 - b) Vice Presidente dell'organizzazione.;
 - c) Coordinatore dei servizi d'emergenza;
 - d) Coordinatore dei servizi radio;
 - e) Coordinatore dei servizi tecnico-logistici;

Art. 19 (Presidente)

1. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo e dei revisori dei conti (costituito dal direttivo) ed è eletto dal consiglio stesso.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e Presidente.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Presidente in caso di emergenza, urgenza o necessità, o in caso di calamità, può adottare provvedimenti che il caso richiede, senza consultare il Consiglio Direttivo.

Art. 20 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei (6) volte all'anno o su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con avviso scritto o telefonico, ed informa allo stesso tempo i convocati sull'ordine del giorno.

Art. 21 (Durata e funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo, rimane in carica per il periodo di quattro (4) anni e può essere revocato dall'Assemblea generale dei soci volontari in convocazione straordinaria.
2. Al termine del mandato del Consiglio Direttivo o su revoca, automaticamente viene revocato l'incarico al Collegio dei Probiviri, il Presidente cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Coordinatore.

3. Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci volontari.
4. Amministra l'organizzazione, predispone il bilancio, lo sottopone alla approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
5. Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'associazione.
6. Stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.
7. Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
8. Disciplina l'ammissione degli associati e l'eventuale esclusione degli associati.
9. Accoglie e rigetta le domande degli aspiranti associati.
10. Il Consiglio Direttivo, può istituire delle onorificenze con modalità e criteri nel regolamento interno.

Capo 3° (Il Collegio dei Probiviri)

Art. 22 (Elezione)

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto, dall'assemblea generale dei soci volontari in convocazione ordinaria, tra i soci volontari candidati.

Art. 23 (Composizione)

1. Il Collegio dei Probiviri viene costituito da due (2) soci volontari, più uno (1) supplente.
2. In caso di giudizio di un componente del Collegio dei Probiviri o di impossibilità ad essere presente, egli verrà sostituito da un supplente.
3. I soci volontari che costituiranno il Collegio dei Probiviri non potranno essere componenti del Consiglio del Direttivo o avere l'incarico di Segretario.

Art. 24 (Il Presidente del Consiglio dei Probiviri)

1. Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto fra i tre Volontari che lo compongono.

Art. 25 (Convocazione)

1. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su appello del socio volontario sanzionato, per il riesame delle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, su richiesta del socio volontario sanzionato, convoca la riunione del Collegio dei Probiviri con avviso telematico o telefonico.

Art. 26 (Durata e funzioni)

1. Il Collegio dei Probiviri resta in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
2. Il Collegio dei Probiviri svolge il controllo sulle delibere effettuate dal Consiglio Direttivo riguardanti la condotta non conforme dei soci volontari.
3. Il Collegio dei Probiviri, delibera con voto segreto dopo aver sentito il socio volontario sanzionato, e il Presidente del Consiglio Direttivo

TITOLO V°
(Le risorse economiche)

Art. 27
(Le risorse economiche)

1. Le risorse economiche del R.C.C.T. sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi, oblazioni, erogazioni liberali;
 - c) donazioni e lasciti;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;

Art. 28
(I Beni)

1. I beni del R.C.C.T. sono beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati; i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 29
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 co. 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO VI°
(Il Bilancio)

Art. 30
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo (1°) gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio di cui si riferisce il consulto e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il trenta (30) giugno di ogni anno.

TITOLO VII° (Le Convenzioni)

Art. 31 (Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 co. 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO VIII° (Dipendenti e Collaboratori)

Art. 32 (Personale retribuito)

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' Art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO IX° (La responsabilità)

Art. 33 (Responsabilità ed assicurazione dei Volontari)

1. I Volontari che prestano attività di volontariato, autorizzati dall'associazione, sono assicurati per infortuni, malattie, responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 34 (Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Dalle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 35 (Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 36

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - d- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione; entro trenta (30) Giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO X°

(Devoluzione del patrimonio)

Art. 37

(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di scioglimento ed estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diverse disposizioni imposte dalla legge, ad altre associazioni del terzo settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO XI°

(Disposizioni finali)

Art. 38

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. Sono abrogati tutti gli articoli del precedente statuto e le successive integrazioni ad esso.
3. Il presente statuto integra, annulla e sostituisce completamente il precedente, a pieno titolo.